

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

La tassa sui rifiuti TARI è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla l. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte dell'imposta unica comunale (IUC). Ha infatti sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a sua volta sostitutivo degli altri precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU e la TARI; riguardo a quest'ultima, le disposizioni contenute nella Legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Il Consiglio comunale, con propria deliberazione del 27 luglio 2020 n. 39, in osservanza di quanto stabilito dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha approvato il vigente Regolamento Tari, per l'applicazione della tassa rifiuti.

### PREMESSO INOLTRE CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- ad ARERA, Authority con funzione di regolazione e di controllo in materie di rifiuti urbani e assimilati (il cui ruolo è definito dall'art. 1 c 527 L. 205/17), la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni conferite all'autorità rientrano (cfr. comma 527, lett. A-n):

- l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

- la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

L'attribuzione di tali funzioni e poteri ad ARERA è finalizzata a "migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di

efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure" (L. n. 205/2017, c. 527).

L'Autorità, con la deliberazione 443/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021.

Il Consiglio Comunale delibera in ordine al Piano Finanziario dei servizi preordinati alla tutela dell'ambiente ai fini dell'applicazione del relativo tributo comunale (TARI) – relativo all'anno 2020 secondo i principi e le metodologie definite da Arera, in particolare con la Deliberazione n. 443/2019.

#### TENUTO CONTO CHE

- nell'anno 2020 la gravità dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato l'assunzione, a livello nazionale e regionale, di diversi provvedimenti, succedutisi nel tempo volti a fronteggiare l'epidemia stessa (tra cui: deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 12 marzo 2020, n. 2, Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, DPCM 22 marzo 2020, Decreto-Legge 25 marzo 2020, n.19, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020, DPCM 3 novembre 2020);

con i succitati decreti sono state sospese, tra le altre:

- le attività produttive, industriali e commerciali ;
  - le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

Con il decreto del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la c.d. Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha visto la riapertura, a far data dal 4 maggio 2020, di determinate attività produttive suindicate e per il graduale allentamento delle misure restrittive adottate, seppur confermando le limitazioni agli spostamenti, possibili solo se "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (...)", e le prescrizioni in ordine al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e all'utilizzo della mascherina protettiva.

ARERA, con propria deliberazione n. 158 del 5/5/2020, nell'Allegato A ha individuato, all'interno delle n. 30 Categorie TARI (ex DPR 158/99), i codici ATECO oggetto dei vari provvedimenti di chiusura (Tabelle 1a, 1b, 2); in Tabella 3 sono invece indicate le Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte durante il lockdown (si tratta, tra l'altro, di Case di Cura, Ospedali, Supermercati, Ipermercati);

- che con il medesimo provvedimento l'Autorità ha richiamato gli Enti locali ad applicare riduzioni della tassa quale conseguenza della minor produzione di rifiuti a seguito della chiusura forzata, auspicando, tuttavia, un provvedimento governativo per il ristoro ai comuni.

Con il DPCM 3 novembre 2020, il Governo sulla scorta della grave situazione epidemiologica a livello nazionale e regionale ha inteso nuovamente riproporre provvedimenti restrittivi per alcune attività fino al 4 dicembre.

Considerato che alla data odierna è di difficile determinazione la percentuale di riduzione da applicare alle singole attività in mancanza di una norma di legge nazionale.

Richiamata altresì la nota IFEL del 31 maggio 2020, che stigmatizza l'intervento dell'Autorità Arera "... per quanto animato dalle più condivisibili intenzioni di prevedere una riduzione del prelievo sui rifiuti per le attività economiche chiuse per legge o per necessità, ha di fatto determinato un risultato "minimo" rispetto ai più sostanziosi interventi finora attuati dai Comuni su tutto il territorio nazionale, sulla base dell'autonomia ad essi conferita dalla legge in materia di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle predeterminate dalla normativa sulla TARI, da finanziare con risorse derivanti dalla fiscalità generale, ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze."

Considerato che non si possa prescindere dall'orientamento dettato da Arera, non solo in ossequio alla potestà regolatoria ad essa conferita dalla legge di bilancio 2018 (art.1, co.527), ma anche in ragione della necessità di evitare possibili rischi di contestazione da parte di singoli contribuenti o associazioni di categoria che possano per qualche motivo ritenersi danneggiati.

Ritenuto opportuno accogliere l'orientamento proposto da Arera nei confronti delle categorie maggiormente penalizzate.

Stabilito di provvedere con risorse proprie (derivanti dalla fiscalità generale) alla copertura della riduzione della TARI 2020 per le utenze non domestiche.

Richiamata, la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2020 con cui sono state approvate le tariffe TARI anno 2020.

Richiamata, altresì, la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2020 con cui sono state confermate le suddette tariffe TARI.

Considerato che il Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 27 luglio 2020 ha approvato, tra l'altro, il finanziamento di una misura di sostegno a fondo perduto per le micro-imprese del territorio del valore di € 300.000,00 che non è stata completamente utilizzata.

Ritenuto di dover limitare il riconoscimento della riduzione della Tassa sui Rifiuti per l'anno 2020 come segue:

- alla percentuale del 25 per cento dell'importo dovuto su base annua in ragione forfetaria (pari a circa il quaranta per cento della tariffa calcolata per i servizi individuali) così da garantire piena coerenza con le indicazioni dell'Autorità;
- alle attività di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 del citato provvedimento dell'Autorità (categorie interessate dai provvedimenti di limitazione delle attività).

VISTO il parere espresso dalla commissione \_\_\_\_\_

VISTI

- l'art. 1, comma 639 e successivi, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione di ARERA n. 158/2020.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., qui allegati:

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

### **DELIBERA**

1. Di determinare, per le ragioni tutte esposte in parte narrativa, per l'anno 2020 la riduzione tariffaria per le attività oggetto di chiusura a seguito dell'emergenza epidemiologica nella misura forfetaria del 25 per cento su base annua della TARI come individuate negli allegati 1a, 1b e 2 della deliberazione ARERA n. 158/2020;

2. di dare indicazione agli uffici preposti alla gestione del tributo di ammettere al beneficio anche le imprese che dimostrino l'effettiva chiusura a seguito di provvedimenti delle Autorità competenti ma che per motivi di classificazione della loro attività secondo i codici ATECO non rientrano tra quelle previste negli allegati alla deliberazione dell'autorità di cui al punto precedente;

3. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta agevolazione è garantita con mezzi propri di bilancio a carico della fiscalità generale.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.